



DECRETO N. 18/2020

TRIBUNALE DI VARESE  
IL PRESIDENTE VICARIO

COORDINATORE DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE E LUINO

- Letto il D.L. 17 marzo 2020 n.18, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 17.3.2020;
- Richiamato il proprio provvedimento n.15/2020 in data 9 marzo 2020 con il quale si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 22 marzo 2020, con le eccezioni previste nell'art.2 comma 2 lett. g) del D.L. n.11/2020;
- Premesso che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (omissis)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
  - a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti

di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile:

- b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

- considerato che deve, quindi, provvedersi in via d'urgenza all'adozione delle prime misure indispensabili, anche per la comunicazione a tutti i soggetti interessati, impregiudicati gli eventuali provvedimenti adottandi da parte del Presidente del Tribunale,

così provvede:

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze fissate sino al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Varese, il Giudice di Pace di Varese e il Giudice di Pace di Luino, con le eccezioni indicate nell'art. 83 comma 3 del D.L. n. 18/2020 e sovraindicate.

Ogni Magistrato provvederà, nell'ambito del proprio ruolo, a individuare le data di rinvio comunicandola alla cancelleria per i successivi adempimenti.

Nei processi collegiali provvederà il Presidente del Collegio.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.83 comma 12 D.L. n.18/2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stadio di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto. In tal senso si evidenzia che la Coordinatrice dell'ufficio GIP-GUP ha attivato con la Casa Circondariale di Varese il collegamento in videoconferenza per le

convalide e gli interrogatori di garanzia e che tale modalità può essere impiegata anche per i processi celebrati con rito direttissimo con imputati detenuti.

Si evidenzia che la sessione di Corte di Assise in corso è prorogata sino al 30 giugno 2020 in forza del comma 18 dell'art.83 D.L. 18/2020.

Si riserva di adottare provvedimento di regolamentazione dell'attività giudiziaria per il periodo 16 aprile - 30 giugno 2020 secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 6 D.L. cit.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affissa nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello, a tutti i Magistrati ordinari e onorari del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, ai coordinatori e ai direttori e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

Si comunichi per conoscenza alle 00.SS.

Varese, 20 marzo 2020

Il Presidente Vicario del Tribunale  
Orazio Muscato

